



Comune di Monte Rinaldo

Provincia di Fermo

C.A.P. 63852
Cod. Fisc. e P.IVA 00396470445
email: comune.monterinaldo@emarche.it

Via Borgo Nuovo
Tel. 0734/777121
Fax 0734/777132

Prot. n. 3921

Registro Generale n. 19/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 16.12.2020

OGGETTO: Ordinanza divieto di accensione e lancio di razzi e fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici nei giorni 31 Dicembre 2020 e 1 Gennaio 2021

L'anno **duemilaventi** addì **sedici** del mese di **Dicembre**, il Sindaco Dott. Gianmario Borroni

CONSIDERATO che durante il periodo delle festività di fine anno e di Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

VERIFICATO che tale condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini, per l'abuso di tali artifici senza l'adozione delle precauzioni minime per evitare pericoli e danni per le persone e cose e per tutelare il benessere degli animali;

RITENUTO che detta previsione, estranea alle fattispecie prevista e punita dall'art. 703 cp ricomprende ogni attività di sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la L. n. 689 del 24/11/21981 e successive modifiche e integrazioni

ORDINA

Il divieto assoluto di accensione ed il lancio di razzi e fuochi artificiali, lo sparo di mortaretti e petardi etc, ad eccezione dei prodotti "declassificati" e di libera vendita nei giorni del 31 Dicembre 2020 e 1 Gennaio 2021, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti.

L'inosservanza di tale divieto è sanzionata, fatto salvo quanto previsto e punito dagli artt. 673 e 703 del Codice Penale vigente, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato e illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981 s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

Gli appartenenti alla Polizia Locale e gli appartenenti alle Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

In relazione al disposto dell'art. 20 D.Lgs. n. 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona o in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. del 24.11.1971 n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Dalla residenza municipale li 16.12.2020

Il Sindaco
Dott. Gianmario Borroni